**

**D.L.vo 2 luglio 2015, n. 11**

**Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.**

(GU Serie Generale n. 168 del 22 luglio 2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 23/07/2015

**Art. 1**

*Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*

 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013,

n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono sostituite

dalle seguenti: "gestisce o controlla";

 b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) 'operatore

aereo amministrato dall'Italià:

 1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida

rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

 2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non

in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro

Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di

trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la

maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in

cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non

abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più

considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italià per il periodo

di riferimento successivo;

 3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e

non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno

Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di

trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di

riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili

all'Italia;";

 c) dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di

riferimentò: ai fini della definizione di cui alla lettera ff),

numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare

nella Comunità dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di

esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1°

gennaio 2006:

 f-ter) 'periodo di riferimentò: ai fini della definizione di cui

alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1°

gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi

di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;".

 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il Comitato di

cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una

Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante

del Comitato; per l'istruttoria delle attività di cui al presente

articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.";

 b) al comma 4, dopo la lettera o) è inserita la seguente: "o-bis)

redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei

amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli

operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);";

 c) il comma 6 è soppresso;

 d) al comma 8:

 1) dopo le parole: "da nove membri" sono inserite le seguenti: "di

comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto";

 2) dopo le parole: "tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ",

compreso il presidente,";

 3) dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", sono

inserite le seguenti: ", compreso il vicepresidente,";

 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I membri con

funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati

ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio

direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica

quattro anni.";

 e) il comma 9 è soppresso;

 f) al comma 10 le parole: "composta da ventitrè membri" sono

sostituite dalle seguenti: "composta da ventidue membri.";

 g) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. I curricula

dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della

Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

 h) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il

regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti

interessati, le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio

direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno,

degli atti e delle decisioni, nonchè i lavori della Segreteria

tecnica in gruppi istruttori.";

 i) al comma 12 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono

sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio direttivo di cui al comma

8";

 l) al comma 13 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono

sostituite dalle seguenti: "La Segreteria tecnica, su indicazione del

Consiglio direttivo";

 m) al comma 15 le parole: "del predetto Comitato e" sono soppresse;

 n) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

 "15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del

Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi

dell'articolo 19, comma 6, lettera i).

 15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite

le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei

rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in

modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.".

 3. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è

sostituito dal seguente:

 "Art. 5.

 Ambito di applicazione

 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto

previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le

attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un

operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo

3, comma 1, lettera ff).

 2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di

applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con

aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice

della navigazione.".

 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al

comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno di riferimento",

sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".

 5. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al

comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e

3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti:

"anno di controllo".

 6. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013,

n. 30, prima delle parole: "La messa all'asta" sono inserite le

seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,".

 7. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al

comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "sei mesi".

 8. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al

comma 3, le parole: "ha facoltà di comunicare al Comitato" sono

sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato".

 9. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al

comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite

dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze".

 10. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,

il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini dell'adempimento

dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori

degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli

operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti,

CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti

dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE

e fino alla quantità stabilita con deliberazione del Comitato, sulla

base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in

particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi

dello stesso articolo.".

 11. All'articolo 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La sanzione di cui al

comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse e

non monitorate in conseguenza di omissioni o false informazioni in

applicazione dell'articolo 16.";

 b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Salvo che il fatto

costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di autorizzazione

alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce le

informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma

3, 25 e 26 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota

indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore

medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio

ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per

ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni

caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di

cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013

una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente

rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di

mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";

 c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Salvo che il fatto

costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui

all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino

false o non veritiere il gestore dell'impianto è soggetto ad una

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro

aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma

pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio

nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un

massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della

violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di

trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4,

del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione

pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di

cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di

restituzione delle quote.";

 d) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Salvo che il fatto

costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9,

verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma

2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto è soggetto ad

una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro

aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma

pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio

nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un

massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della

violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di

trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4,

del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione

pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di

cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di

restituzione delle quote.";

 e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Salvo che il

fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4, è

punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000

euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di

carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle

determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea,

di cui al comma 5 del medesimo articolo 38. All'accertamento della

violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il

pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido

emesse in eccesso.

 10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore

dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'articolo 38 è

soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora

ometta di:

 a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale

richiesta del Comitato;

 b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro

30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore,

ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell'impianto

superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento

dell'impianto nonchè modifiche significative al sistema di

monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui

all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;

 c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra

entro il 30 aprile di ciascun anno.";

 f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13-bis. Gli operatori

aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto

legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica

italiana, anche ai fini dell'individuazione della competenza

territoriale di cui al comma 12.".

 12. All'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4.";

 b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli impianti di cui

al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che,

in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono più di 25000

tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote

di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE

e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è

fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui

al comma 6, lettera a).";

 c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis). Allorchè un

impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario per lo scambio

delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a

norma dell'articolo 21 sono rilasciate a decorrere dall'anno del

rientro.";

 d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "su base biennale"

sono inserite le seguenti: "a partire dal 30 giugno 2015";

 13. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo

2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attività di cui", sono

inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),".

 14. All'Allegato I "Categorie di attività relative alle emissioni

di gas serra rientranti nel campo di applicazione del presente

decreto" sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) prima del punto 1 è inserito il seguente: "01. Gli impianti o

le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la

sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che

utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente

decreto.";

 b) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. Se una unità serve

per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza

termica nominale totale, la soglia espressa come capacità di

produzione di tale attività è prioritaria per la decisione in

merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente

decreto.".

**Art. 2**

*Disposizioni finanziarie*

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed

i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti

dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

**Art. 3**

*Entrata in vigore*

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.